

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

A. Sede legale e sede sociale

Il contratto è concluso con Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. con sede legale in Italia, in Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona.

B. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle imprese di Verona n° 00320160237.

III. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs n° 175 del 17 marzo 1995, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali.

Cattolica propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Servizio clienti

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Telefono 045/8391622 - Fax 045/8391131

e-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio tutela degli utenti

Via del Quirinale, n° 21 - 00187 ROMA

Fax 06/42133206

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il contraente.

C. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'assicurato derivanti dal contratto PiùSalute sono soggetti a un termine di prescrizione annuale, che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere, ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile.

D. Forma e lingua del contratto

Il contratto PiùSalute è redatto in lingua italiana.

beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica.
Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

c) Durata e proroga

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza.

Se il contraente lo richiede e viene pertanto indicato "SI" alla voce tacito rinnovo nella scheda di polizza, il contratto verrà rinnovato per un anno e così successivamente.

Cattolica, peraltro, al momento del rinnovo potrà modificare le condizioni di assicurazione e/o il premio di polizza ma in tal caso dovrà darne comunicazione al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Se il contraente non comunicherà a Cattolica di accettare espressamente le nuove condizioni e/o il nuovo premio entro la scadenza contrattuale, il contratto si intenderà risolto alla sua scadenza.

Il pagamento del nuovo premio, che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale, costituisce in ogni caso dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o del nuovo premio di polizza.

d) Disdetta

È possibile recedere dal contratto comunicando all'altra parte la disdetta mediante lettera raccomandata a.r.:

- almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità, per il contraente;
- almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto indicata nella scheda di polizza, per Cattolica. Se il contratto è stato emesso come previsto all'articolo "Rinnovo per gli assicurati in copertura da almeno 10 anni", Cattolica rinuncia a tale facoltà di disdetta.

e) Rinnovo per gli assicurati in copertura da almeno 10 anni

Al termine della scadenza contrattuale se l'assicurato:

- ha in corso da almeno 10 anni la copertura assicurativa con il prodotto PiùSalute,
- oppure, ha in corso la copertura da almeno 5 anni con PiùSalute, che sostituisce un precedente prodotto Cattolica denominato "Salute più Card" o "Primaria", e la durata complessiva della copertura prestata da Cattolica dalla data di stipulazione del primo contratto è di almeno 10 anni,

Cattolica si obbliga, a richiesta del contraente, a contrarre una nuova polizza, con rinuncia da parte della compagnia alla facoltà di disdetta prevista dall'art. "Proroga del contratto", fino alla scadenza dell'annualità immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età.

Le condizioni di rinnovo, sono le seguenti:

- non potrà essere prestata la garanzia di "Ricoveri e Interventi Chirurgici". Se la copertura in corso prevede questa garanzia, sarà prestata in sostituzione la garanzia "Grandi Interventi Chirurgici".
- se la copertura è in corso con la sola garanzia di "Diaria da Ricovero", con eventualmente in aggiunta le sole garanzie di "Protezione Legale" e "Assistenza", la nuova polizza non potrà prevedere la garanzia di "Grandi Interventi Chirurgici".
- se la nuova polizza prevede la garanzia "Visite specialistiche, esami di alta diagnostica e trattamenti terapeutici ambulatoriali", questa opererà solo per l'alta diagnostica e i trattamenti terapeutici ma con un massimale duplicato rispetto a quello riportato sulla scheda di polizza.
- le condizioni di premio e normative saranno quelle vigenti per il prodotto "PiùSalute" al momento della nuova sottoscrizione o dell'analogo prodotto commercializzato in sostituzione.
- verranno mantenute le eventuali limitazioni già in corso sul contratto precedente, ma non potranno essere fatte ulteriori esclusioni derivanti dalle modifiche delle condizioni sanitarie dell'assicurato.

Il contraente dovrà sottoscrivere la nuova polizza o richiedere per iscritto di avvalersi di tale facoltà entro 30 giorni dalla scadenza della polizza.

- previsti dall'art. "Estensione territoriale" per quanto riguarda l'estero;
- al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche convenzionate e previo accordo con la centrale operativa, salvo i limiti previsti dall'art. "Estensione territoriale" per quanto riguarda l'estero;

in seguito a ricovero, con o senza intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale, per:

- malattia,
- infortunio,
- parto,

fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza e con l'applicazione della franchigia indicata nella scheda di polizza.

b) Esclusioni

L'assicurazione, tra gli altri casi, non comprende gli interventi chirurgici e i ricoveri determinati da:

- infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto;
- finalità dietologica a meno che non siano resi indispensabili in conseguenza di un intervento chirurgico per malattia o infortunio;
- cure e terapie odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo e ortodontico, nonché quelle del paradonto, salvo quelle rese necessarie da malattie neoplastiche o da infortunio.

c) Periodi di carenza

Non sono previste carenze.

d) Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente regolato nella garanzia ricoveri e interventi chirurgici, si applicheranno le disposizioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione.

C. GARANZIA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

a) Oggetto

Cattolica provvede:

- al rimborso delle spese sanitarie sostenute in istituti di cura non convenzionati, salvo i limiti previsti dall'art. "Estensione territoriale" per quanto riguarda l'estero;
- al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche convenzionate e previo accordo con la centrale operativa, salvo i limiti previsti dall'art. "Estensione territoriale" per quanto riguarda l'estero;

in seguito a ricovero, con o senza intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale, per:

- malattia,
- infortunio,

fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza e con l'applicazione dell'eventuale franchigia indicata nella scheda di polizza.

b) Esclusioni

L'assicurazione, tra gli altri casi, non comprende i grandi interventi chirurgici determinati da infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, anteriormente alla stipulazione del contratto.

c) Periodi di carenza

Non sono previste carenze.

d) Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente regolato nella garanzia grandi interventi chirurgici, si applicheranno le disposizioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione.

F. GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DEL PAZIENTE

a) Società Gestionaria

La gestione dei sinistri per la garanzia protezione legale è stata affidata da Cattolica ad ARAG Assicurazioni S.p.A., sede e direzione generale: Viale delle Nazioni n° 9 - 37135 Verona, alla quale l'assicurato può rivolgersi anche direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045 8290411;
- fax per l'invio di nuove denunce di sinistro: 045 8290557;
- fax per l'invio di documentazione successiva, relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.

L'assicurato può sempre contattare direttamente ARAG, in particolare anche attraverso il numero verde: 800 508008.

b) Oggetto

La polizza assicura il pagamento delle spese legali necessarie agli assicurati per la difesa dei loro diritti sia in sede extragiudiziale che giudiziale nei casi indicati all'art. "Elenco dei casi assicurativi".

La garanzia vale per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza degli interventi chirurgici per i quali sia stata prestata la copertura assicurativa prevista nella polizza PiùSalute. È compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile;
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali, derivanti dall'erogazione delle garanzie prestate dal presente contratto.

G. GARANZIA ASSISTENZA

a) Oggetto

Cattolica offre diversi livelli di servizio modulabili a seconda delle diverse esigenze del cliente:

assistenza base: prevede oltre ai tradizionali servizi di assistenza anche innovative coperture;

assistenza secondo parere medico: l'innovativo servizio di secondo parere medico utile quando il cliente vuole avere una seconda valutazione medica su una diagnosi già effettuata;

assistenza servizi di telemedicina: prestazioni di assistenza all'avanguardia come il monitoraggio dei principali parametri vitali e la telemedicina con un medico in caso di convalescenza dopo un grande intervento chirurgico.

NOTA BENE:

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di procedere alla sua sottoscrizione, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e il recesso delle parti. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alla nostra agenzia.